

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata non ha valutato correttamente i requisiti di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto non ha considerato e quindi ha completamente ignorato il carattere distintivo e generico del termine «spa» riguardo ai cosmetici nel territorio del Benelux.

In particolare, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha valutato correttamente diversi requisiti previsti dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto, contrariamente a quanto statuito dalla prima commissione di ricorso, i segni in questione non sono simili da un punto di vista visivo o concettuale per il consumatore rilevante al fine di determinare una connessione tra essi. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'uso del marchio comunitario «SPALINE» non sia in grado di trarre indebito vantaggio dalla reputazione del precedente marchio del Benelux «SPA» e, infine che non sia usato senza giusto motivo.

Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α)

(Causa T-23/07)

(2007/C 69/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (Rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 novembre 2006 (procedimento R0808/2006-4);
- dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non ostano alla pubblicazione del marchio richiesto per i beni della classe 33 [«bevande alcoliche (tranne le birre), vini, spumanti e bevande a base di vino»];
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «α» per beni della classe 33 (domanda n. 4 634 663).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, in quanto sarebbe stata a torto considerata la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, sarebbero stati travisati la portata e il significato dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 40/94.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, 1994, pag. 1).

Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Iride e Iride Energia/Commissione

(Causa T-25/07)

(2007/C 69/53)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: Iride SpA e Iride Energia SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure, nonché nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di AEM Torino dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.